REGOLAMENTO (CEE) N. 1151/71 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1971

che modifica il regolamento (CEE) n. 615/71 per quanto concerne la concessione anticipata della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3),

visto il regolamento (CEE) n. 155/71 del Consiglio, del 26 gennaio 1971, relativo alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve (4), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 615/71 della Commissione, del 24 marzo 1971, relativo alle modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve (5), prevede all'articolo 6, secondo capoverso, che, a richiesta dell'interessato, parte della restituzione possa essere anticipata purché sia stata costituita una garanzia per assicurare l'utilizzazione dell'olio per gli scopi previsti ; che la garanzia prevista negli Stati membri è sufficiente per coprire i rischi inerenti alla mancata utilizzazione dell'olio per gli scopi previsti ; che perciò è necessario prevedere che tutta la restituzione possa essere anticipata ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 6, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 615/71 è sostituito dal testo seguente :

« Tuttavia, a richiesta dell'interessato, detta restituzione può essere anticipata per la totalità o in parte una volta effettuata la verifica di cui all'articolo 3, lettera a), purché sia stata costituita una garanzia al fine di assicurare l'utilizzazione dell'olio per gli scopi previsti ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. L 22 del 28. 1. 1971, pag. 5.
(5) GU n. L 71 del 25. 3. 1971, pag. 12.